



## **COMUNITÀ DELLA VALLAGARINA**

Rovereto - Via N. Tommaseo n. 5 - Tel. (0464) 484211 - Fax 421007  
P.e.c: [comunita@pec.comunitadellavallagarina.tn.it](mailto:comunita@pec.comunitadellavallagarina.tn.it) <http://www.comunitadellavallagarina.tn.it>  
CODICE FISCALE 94037350223 - PARTITA IVA 02206530228

### **CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI E UFFICI DELLA COMUNITÀ DELLA VALLAGARINA (PER UN TOTALE DI SUPERFICIE CONVENZIONALE PARI A CIRCA 3300 MQ)**

#### **ART. 1**

Il presente servizio di pulizia ha la durata di dodici mesi, ovvero per il periodo 01.05.2020 – 30.04.2021 e comprende i seguenti immobili:

- sede di Via Tommaseo, 5 o- Rovereto;
  - sede di Ambito 2 dei Servizi Socio Assistenziali - Via Pasqui, 10 - Rovereto,
  - sede periferica di Ambito 2 - Via Giovanni XXIII, 9 - Mori
  - sede Centro Servizi di Villa Lagarina – Via Garibaldi, 4
  - sede Centro Servizi di Volano – Via Tre Novembre, 5
  - sede Servizio sovracomunale Tributi e Tariffe – Via Tartarotti, 7
- e cioè mq. 3300 circa di superfici interne oltre a vetri, porte, cortili, archivi, sottotetto, ecc.

L'Amministrazione si riserva di dare avvio al servizio, disciplinato da una convenzione di durata annuale, anche in data successiva al 01.05.2020 qualora l'aggiudicatario non abbia portato a termine gli adempimenti preliminari previsti dagli artt. 14 e 15 del presente Capitolato.

#### **ART. 2**

Il Servizio di pulizia si riferisce a tutti i locali, corridoi, servizi, scale, accessi, davanzali, parcheggi, cortili e qualsiasi altra pertinenza degli edifici o loro porzioni adibiti a sedi di uffici e servizi, nonché ai relativi arredi e attrezzature con la sola esclusione delle sale macchine degli ascensori.

Il servizio di pulizia deve essere effettuato esclusivamente con l'uso di prodotti detergenti e di trattamento rispondenti alle normative vigenti in Italia (biodegradabilità - dosaggi, avvertenze di pericolosità) e comunque quelli indicati nell'offerta tecnica, per i quali è stato attribuito un punteggio di merito.

Il servizio di pulizia comprende prestazioni giornaliere (per cinque giorni settimanali) e prestazioni periodiche come specificato nei successivi artt. 3 e 4.

Relativamente ai Centri Servizi il servizio di pulizie giornaliero dovrà essere effettuato per tre giorni la settimana in quello di Villa Lagarina e per due giorni la settimana in quello di Volano.

Dell'affidamento fanno inoltre parte:

1. l'annaffiatura delle piante in vaso interne alle sedi citate, secondo le disposizioni e frequenze che saranno impartite dal Responsabile del servizio di pulizia;
2. lo sgombero neve e ghiaccio dal cortile e dal giardino-parcheggio della sede di via Tommaseo a Rovereto nonché dagli spazi esterni, accessi, passaggi obbligati e marciapiedi pertinenti le sedi indicate all'art.1.

#### **ART. 3**

Le prestazioni giornaliere, prevedono:

1. pulitura dei pavimenti nel seguente modo:

a) aspirazione con attrezzatura specifica dei pavimenti in moquette e/o degli eventuali tappeti o

- stuoini, usando le necessarie precauzioni;
- b) scopatura ad umido di tutti i pavimenti da effettuare con garze a perdere imbevute di apposito detergente ivi comprese le superfici sottostanti alle cassetriere mobili, ai carrelli o ad altri arredi di facile rimozione;
  - c) lavaggio con apposito detergente degli ascensori, delle scale e dei relativi corrimani;
2. lavaggio e disinfezione con idonea soluzione di provata efficacia battericida e sanitizzante dei servizi igienico-sanitari, ivi compresa la pulizia delle piastrelle di rivestimento, degli specchi e dei rubinetti. La Comunità della Vallagarina potrà dotarsi di ulteriori sistemi di igienizzazione e sanificazione dei componenti i servizi igienici;
  3. pulizia ad umido degli arredi, attrezzature (lampade da tavolo, computer, calcolatrici, ecc.), delle scrivanie, loro accessori (cassettere, allunghi, tavoli dattilo, ecc.), dei piani di servizio e davanzali interni;  
Le apparecchiature elettroniche, telefoniche, meccaniche ed informatiche (P.C., terminali, stampanti, calcolatrici, fotocopiatrici, apparecchiature grafiche, ecc.) devono essere sanificate con prodotti idonei.  
In particolare si dovrà procedere all'aspirazione ad aria compressa della polvere dalla tastiera, dal mouse e dal tappetino in modo da eliminare la sporcizia nelle zone più difficili da raggiungere, avendo cura di non danneggiare le macchine.  
Tali apparecchiature dovranno essere pulite con panno antistatico e sanificate con prodotti non contenenti né solventi, né alcool, onde evitare il danneggiamento del video dello schermo di protezione (in quest'ultimo caso la pulizia dovrà essere effettuata su ambedue i lati della carrozzeria).  
I prodotti usati dovranno avere caratteristiche disinfettanti (registrati dal Ministero della Salute) al fine di ridurre nel tempo la carica batterica e non dovranno lasciare schiuma né componenti tossiche a qualsiasi temperatura;
  4. svuotamento dei cestini e sostituzione, ove necessario, del sacco a perdere ed eventuale lavaggio dei cestini stessi, con trasporto ai pertinenti centri di raccolta in appositi sacchi del materiale di risulta (vedi art. 8);
  5. pulizia negli atri d'ingresso, delle eventuali vetrate, porte di accesso nonché dei locali di portineria;
  6. pareti e soffitti dovranno essere tenuti puliti da polvere e ragnatele;
  7. i cancelli e/o ingressi esterni dovranno essere tenuti puliti da detriti, fogliame o quant'altro possa arrecare ostruzioni;
  8. i davanzali esterni dovranno essere mantenuti puliti anche dall'eventuale guano dei piccioni.

#### **ART. 4**

Le prestazioni periodiche prevedono:

##### **1. Frequenze settimanali:**

- a) lavaggio a fondo, tassativamente nell'ultimo giorno lavorativo della settimana, di tutti i tipi di pavimento utilizzando appositi detersivi per ogni tipo di superficie;
- b) lavaggio e disinfezione accurata dei corrimani, delle maniglie, delle pareti interne degli ascensori e degli apparecchi telefonici;
- c) pulizia della Sala Consiliare e relativo soggiorno di ingresso nonché delle scale e corridoio di accesso posti a piano interrato della sede di via Tommaseo, salvo esigenze particolari che verranno comunicate di volta in volta dal Responsabile del servizio di pulizia;
- d) pulizia dell'accesso esterno della Sala Consiliare N. Aste in via Tommaseo (scale e atrio esterno).

##### **2. Frequenze mensili:**

- a) lavaggio e disinfezione mediante l'impiego di prodotti di provata efficacia battericida e sanitizzante delle piastrelle di rivestimento dei servizi igienici;
- b) pulizia delle superfici radianti (termosifoni, condizionatori, ecc.);
- c) pulizia dei locali uso magazzino, archivi-deposito;
- d) pulizia del cortile e dei parcheggi della sede di via Tommaseo, degli spazi esterni, dei terrazzi e balconi, dei passaggi obbligati e dei marciapiedi pertinenti le sedi indicate all'art. 1;
- e) aspirazione con attrezzatura specifica di sedie e poltroncine con rivestimento in tessuto;
- f) lucidatura e ripristino della lucentezza, con sistema di tipo spray-cleaning con l'uso di macchina ad alta velocità dotata di aspiratore e filtro totale, di tutti i pavimenti la cui manutenzione sia attuata con cere sintetiche;
- g) lavaggio con apposito detergente delle porte, portoncini, porte a vetro e sportelli;
- h) pulizia, con le modalità indicate al precedente art. 3 - punto 3, dei monitor e videoterminali,

compresi gli eventuali schermi protettivi applicati agli stessi;

- i) pulizia grigliato di protezione esterna fra scale e vano ascensore.

**3. Frequenze quadriennali:**

- a) pulizia con apposito detergente della parte esterna di armadi, pareti attrezzate ed interpareti;
- b) pulizia dei corpi illuminanti;
- c) pulizia di tutte le superfici vetrate interne ed esterne, relativi infissi e inferriate di protezione.  
La pulizia dovrà essere effettuata con mezzi idonei e sicuri e svolgersi entro dieci giorni dall'inizio di ciascun trimestre. In particolare per la pulizia dovrà essere usata attrezzatura che non vada a danneggiare in alcun modo la pavimentazione del cortile interno prospiciente Via Manzoni;
- d) pulizia delle tende del tipo alla veneziana presso la sede di via Pasqui, 10 in Rovereto;
- e) aspiratura delle tende frangisole a pacchetto;
- f) pulizia con panno umido e appositi detergenti delle tende avvolgibili oscuranti.

**4. Frequenze semestrali:**

- a) pulizia sottotetto, scantinati, locali centrale termica.

**ART. 5**

Il soggetto affidatario, entro 2 settimane dall'assunzione del servizio di pulizia, dovrà concordare e rimettere, per iscritto, al Responsabile del servizio di pulizia il calendario annuale degli interventi di pulizia di cui all'art. 4, fatta eccezione delle prestazioni già determinate nello stesso. Eventuali variazioni di calendario dovranno essere immediatamente segnalate per iscritto.

**ART. 6**

Le elencazioni di cui ai precedenti artt. 3 e 4 non hanno carattere esaustivo e non esimono il soggetto aggiudicatario dagli ulteriori adempimenti necessari nell'esecuzione di tutte le operazioni atte a soddisfare in ogni modo eventuali esigenze peculiari di igiene e sanificazione delle unità da pulire connesse alla loro specifica destinazione, assicurando la buona conservazione e l'estetica delle medesime e di quanto in esse contenuto.

In questo senso il soggetto aggiudicatario dovrà conformarsi alle indicazioni e prescrizioni che venissero impartite dal Responsabile del servizio di pulizia che vigila per incarico della Comunità della Vallagarina sull'andamento del servizio di pulizie.

Il soggetto aggiudicatario dovrà dotarsi di un registro bollettario a doppia firma (del soggetto aggiudicatario e della Comunità) nel quale vengono riportate le date e le prestazioni periodiche effettuate.

Il soggetto aggiudicatario dovrà garantire la presenza quotidiana in cantiere della figura di un capo squadra.

**ART. 7**

La pulizia dei locali adibiti a centralino e centrali telefoniche, deve essere eseguita con la massima cura e con tutte le precauzioni, per non danneggiare le apparecchiature ivi installate usando esclusivamente aspirapolvere e panni asciutti. Solo in caso di assoluta necessità potranno essere usati panni umidi.

Analoghe precauzioni devono essere adottate per la pulizia delle apparecchiature elettriche o elettroniche suscettibili di danneggiamento ubicate negli uffici e nella Sala Consiliare N. Aste.

**ART. 8**

Il soggetto aggiudicatario è tenuto giornalmente allo sgombero dei materiali di risulta, allo svuotamento dei cestini e dei posacenere, ed in genere di quanto raccolto durante l'espletamento del servizio di pulizia, il quale dovrà essere depositato nel relativo centro di raccolta di pertinenza degli immobili. I rifiuti raccolti in forma differenziata dovranno essere obbligatoriamente conferiti dall'Impresa nei relativi contenitori di prossimità delle raccolte differenziate.

**ART. 9**

Il servizio di pulizia giornaliero deve essere di norma eseguito al di fuori del normale orario di lavoro degli uffici e comunque dopo le ore 17.00 o le 14.00 il venerdì. La pulizia periodica dei vetri di cui al precedente art. 4 - punto 3 - lettera c), dovrà essere eseguita secondo quanto concordato con il Responsabile del servizio di pulizia nelle sole giornate di venerdì dopo le ore 14.00 e di sabato. Il soggetto aggiudicatario è tenuto ad organizzare il lavoro in modo da evitare inconvenienti e disturbi

al regolare funzionamento dei servizi.

#### **ART. 10**

Il soggetto aggiudicatario si impegna a proprie cure e spese, a ciclo continuo, alla fornitura del sapone liquido e/o saponette di buona qualità e profumazione gradevole, degli asciugamani di carta e della carta igienica necessari al fabbisogno di ogni singolo servizio igienico.

#### **ART. 11**

Il soggetto aggiudicatario deve espletare il servizio oggetto del presente Capitolato di affidamento con organizzazione autonoma sia di mezzi che di tempi operativi, impiegando personale soltanto da essa dipendente, e/o propri soci, con espresso divieto del sub affidamento a pena di risoluzione della convenzione di affidamento, e provvedere inoltre a proprie spese alla fornitura di tutto il materiale necessario, nonché delle attrezature occorrenti. Resta a carico dell'Amministrazione la sola fornitura dell'acqua e della corrente elettrica, necessari all'espletamento del servizio; è esclusa la fornitura dell'energia o della corrente elettrica per piattaforme aeree, lavatrici ed attrezature non direttamente pertinenti al servizio.

Eventuali attrezature impiegate per la realizzazione di pulizie previste nel presente Capitolato, relative a superfici non raggiungibili direttamente dal piano di calpestio, dovranno essere idonee ad assicurare l'esecuzione accurata del servizio nel rigoroso rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e di salvaguardia dei lavoratori addetti, evitando qualsiasi danno o pregiudizio all'integrità degli immobili oggetto del servizio.

Nell'esecuzione dei lavori di cui sopra l'Impresa aggiudicataria è tenuta a comunicare all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento, la data di inizio dei lavori di ogni singolo intervento.

#### **ART. 12**

Il soggetto aggiudicatario è responsabile dei danni che dovesse arrecare al mobilio, ai vetri e cristalli, ai lampadari, ecc., ed agli immobili sede di uffici, nonché della mancanza di qualsiasi oggetto di proprietà dell'Amministrazione o in deposito presso la stessa, che dovesse verificarsi durante l'orario di servizio di pulizia, salvo la dimostrazione della propria estraneità al fatto.

Il soggetto aggiudicatario è tenuto in saldo con i propri dipendenti, obbligandosi a renderne edotti gli stessi, all'osservanza del segreto di tutto ciò che per ragioni di servizio verrà a conoscenza in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie in genere, riguardanti la Comunità della Vallagarina.

Il soggetto aggiudicatario si impegna a sorvegliare costantemente l'andamento del servizio ed a impedire l'accesso all'edificio interessato alla pulizia ad estranei durante le ore del servizio medesimo.

#### **ART. 13**

##### **Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nel servizio**

Fermo quanto stabilito dall'art. 14 del presente capitolato, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge provinciale n. 2/2016 e s.m., nonché della deliberazione di Giunta provinciale n. 1796 di data 14 ottobre 2016, trovano applicazione le disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro di riferimento ed integrativo provinciale, se presente. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative.

Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci:

- a) minimi retributivi CCNL e CCPL;
- b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
- c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
- d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
- e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
- f) ROL ed ex festività;
- g) modalità di cambio appalto.

L'eventuale differenza retributiva derivante dall'applicazione del CCNL ed eventuale CCPL di riferimento formerà la quota (c.d. "indennità appalto") che è riconosciuta per l'intero periodo di svolgimento del servizio affidato in appalto, oggetto del presente capitolato. Gli istituti contrattuali quali 13esima, 14esima e TFR maturano pro-quota in riferimento alla durata delle prestazioni nell'appalto.

Qualora i minimi retributivi dei contratti di riferimento individuati vengano rideterminati successivamente all'aggiudicazione dell'appalto e vengano incrementati, l'indennità di appalto non viene incrementata. Qualora durante l'esecuzione del contratto l'affidatario, che applica il CCNL o il CCPL diverso da quello di riferimento, veda incrementare i minimi retributivi per effetto dei rinnovi contrattuali, assorbirà gli incrementi fino a concorrenza della determinazione dell'appalto.

#### ART. 14

##### **Disposizioni per la tutela del lavoro in caso di cambio di gestione**

Ai sensi dell'art. 32, comma 4, della L.p. 2/2016, l'affidatario è tenuto a garantire la continuità dei rapporti di lavoro, in essere al momento del subentro, del personale già impiegato nei servizi oggetto di gara, ferma restando la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale. In questo caso l'assunzione è effettuata garantendo a ciascun dipendente le condizioni economiche, come definite dalla contrattazione nazionale collettiva di lavoro e dalla contrattazione integrativa - con riguardo alla retribuzione complessiva -, nonché dal contratto individuale di lavoro - con riguardo all'anzianità e al monte ore di lavoro -, esistenti alla data del 03.01.2020. È fatta salva l'applicazione di previsioni della contrattazione collettiva, se più favorevoli. A tal fine è allegata al presente capitolato la "Tabella A".

Le assunzioni sono effettuate in misura inferiore rispetto al numero di dipendenti come sopra individuato nel caso in cui detta riduzione sia giustificata, in sede di verifica di congruità dell'offerta, con riguardo ad innovazioni tecnologiche oppure alla disponibilità di personale dipendente dell'offerente che potrebbe essere destinato all'esecuzione dell'appalto senza essere distolto da altre attività dell'operatore economico, in relazione a quanto indicato in offerta. La documentazione prodotta in sede di gara ed eventualmente anche quella prodotta a giustificazione in sede di verifica della congruità dell'offerta costituisce precisa obbligazione contrattuale. In questi casi l'aggiudicatario effettua, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto, un esame congiunto con le organizzazioni sindacali provinciali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con le rappresentanze sindacali aziendali e le rappresentanze sindacali unitarie, se presenti, per la verifica del trattamento garantito al personale impiegato nell'appalto precedente, a qualsiasi titolo, anche come socio lavoratore. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 32 della Lp. n. 2/2016, il confronto assume a oggetto le esigenze tecnico-organizzative dell'impresa subentrante in relazione all'appalto da gestire, contemplando le esigenze di stabilità occupazionale del personale impiegato nella gestione uscente e le condizioni contrattuali da applicare ai lavoratori assunti. L'accordo tra le parti può essere assunto anche in deroga a quanto previsto dal comma 4 bis dell'art. 32 della L.p. n. 2/2016 ed è trasposto in un verbale sottoscritto dalle parti medesime. In caso di dissenso, le parti redigono un verbale di mancato accordo in cui, tra l'altro, l'aggiudicatario indica i motivi in virtù dei quali assume il personale impiegato nell'appalto precedente in misura inferiore rispetto al numero di dipendenti individuato negli atti di gara. In entrambi i casi, l'aggiudicatario invia copia del verbale all'amministrazione aggiudicatrice.

L'affidatario, al fine di consentire il rispetto di quanto previsto da questo articolo anche nel prossimo affidamento, è tenuto a trasmettere all'amministrazione appaltante, a mezzo di posta elettronica certificata, in forma anonima, le informazioni, anche con riguardo ad eventuali cause di lavoro in essere, relative al proprio personale dipendente, compresi i soci lavoratori, impiegato nell'esecuzione dell'appalto, attraverso la compilazione dell'*"Elenco del personale"*, recante i dati contenuti nella "Tabella A" allegata al presente capitolato.

L'elenco è formato con riferimento alla data indicata nella richiesta della amministrazione appaltante.

L'inadempimento degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta la risoluzione del contratto qualora ricorrono i presupposti di grave inadempimento, secondo quanto previsto dall'art. 108, comma 3, del Codice dei contratti pubblici. Qualora non ricorra il caso di grave inadempimento, il mancato rispetto degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta l'applicazione di una penale commisurata alla gravità della violazione, secondo quanto previsto dall'art. 25 del presente capitolato.

#### ART. 15

##### **Clausola sociale – lavoratori svantaggiati**

L'affidatario ha l'obbligo di eseguire il contratto anche con l'impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all'art. 4 della legge n. 381/1991, che possono lavorare nella provincia di Trento, in base a specifici programmi di recupero ed inserimento lavorativo. Il numero

minimo di persone svantaggiate che dovranno essere impiegate durante l'esecuzione del contratto è stabilito nella misura del 25% delle unità lavorative complessivamente impiegate o nel maggior numero di unità lavorative appartenenti alle categorie svantaggiate che il concorrente si è impegnato ad impiegare in sede di presentazione dell'offerta. Le sopra precise unità di persone svantaggiate dovranno essere mantenute invariate o al più incrementate durante l'esecuzione del contratto. Nel caso di applicazione della clausola di imposizione, di cui al precedente articolo, il rispetto della presente clausola sociale avverrà in modo compatibile con tale adempimento, attuandola nella prima occasione possibile nell'ambito del naturale turnover del personale impiegato nello svolgimento dell'appalto.

Alle persone svantaggiate si applicano le condizioni economico-normative previste dal contratto collettivo nazionale del lavoro per le cooperative sociali o quelle previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro individuato ai sensi del comma 1 dell'art. 13 del capitolato e dall'eventuale contratto integrativo provinciale, se più favorevoli.

#### **ART. 16** **Sicurezza**

L'affidatario si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m..

L'affidatario s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.

#### **ART. 17** **Responsabilità**

L'affidatario rimane l'unico responsabile, anche nei confronti dell'Amministrazione, per tutto quanto

concerne le attività che gli verranno affidate, nel rispetto delle modalità e degli obblighi indicati nel presente capitolato, nel contratto e, in generale, dalla normativa vigente.

L'affidatario dichiara che adopererà la massima diligenza nell'esecuzione delle prestazioni, garantendo di essere in grado di provvedere alle stesse, in conformità a tutte le leggi ed i regolamenti applicabili al momento in cui verrà resa.

L'Amministrazione non potrà in alcun modo essere considerata depositaria delle attrezzature e dei materiali di proprietà dell'affidatario che si trovino nei locali dello stesso, per cui solo all'affidatario spetterà la loro custodia e conservazione, restando così l'amministrazione sollevata da ogni responsabilità per furti, danneggiamenti, incendi o altre cause.

L'affidatario è responsabile dei danni arrecati all'Amministrazione, ai suoi dipendenti ed a terzi, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei propri collaboratori, dei propri ausiliari in genere e di chiunque si avvalga nel corso dell'esecuzione del contratto. Sinistri ed infortuni che dovessero accadere al personale o a cose dell'affidatario saranno sempre a suo carico.

La ditta è obbligata a presentare alla Comunità, prima della stipula del contratto di appalto, copia di una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi a garanzia di eventuali danni che possono essere causati a persone, cose ed animali, sollevando con ciò la Comunità da ogni e qualsiasi responsabilità, per tutta la durata del servizio.

I massimali di assicurazione non dovranno essere inferiori all'importo di € 2.582.284,50.= - massimale unico – rispettivamente per sinistro, per ogni persona, per danni a cose, animali e quant'altro l'assicurazione comprenda.

L'affidatario si assume, sin d'ora, l'obbligo di comunicare per iscritto all'Amministrazione qualsiasi variazione al testo della polizza. La mancata comunicazione, così come la mancata reintegrazione, costituisce per l'Amministrazione titolo per la risoluzione immediata del contratto ex art. 1456 c.c.

## **ART. 18**

### **Personale impiegato**

Entro venti giorni dall'assunzione del servizio di pulizia Il soggetto aggiudicatario dovrà trasmettere alla Comunità della Vallagarina l'elenco del personale comunque impiegato nei servizi di pulizia degli uffici (giornaliera, periodica e straordinaria) con l'indicazione degli orari assegnati ad ogni singola unità lavorativa, pena le sanzioni di cui al successivo art. 25. Eventuali variazioni a tale elenco, accompagnate dalla relativa documentazione, dovranno essere tempestivamente segnalate dall'affidatario.

La Cooperativa, su richiesta della Comunità della Vallagarina, dovrà essere in grado in ogni momento di documentare gli orari di entrata/uscita dal servizio del personale impiegato.

Il servizio di pulizia non può essere eseguito in orari considerati notturni o festivi dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per la categoria in vigore nel corso dell'affidamento.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di accertare la quantità minima di personale e di ore lavorative necessarie per espletare accuratamente il servizio di pulizia.

## **ART. 19**

### **Confronti con OO.SS.**

Il soggetto aggiudicatario si impegna, per quanto riguarda gli operai dipendenti, ad incontrarsi in tempo utile, e comunque prima dell'assunzione del servizio, con le Organizzazioni Sindacali di categoria per ricercare soluzioni idonee a mantenere, compatibilmente con la propria attuale organizzazione, l'occupazione dei lavoratori dipendenti del precedente soggetto esecutore del servizio medesimo.

## **ART. 20**

### **Pagamenti e flussi finanziari**

Per l'espletamento del servizio di pulizia la Comunità della Vallagarina corrisponderà al soggetto aggiudicatario l'importo determinato con l'affidamento del servizio.

Il corrispettivo sarà versato dalla Comunità della Vallagarina al soggetto aggiudicatario mediante mandati di pagamento esigibili presso il Tesoriere della Comunità, con emissione dei relativi titoli di spesa non posteriormente a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura relativa alle prestazioni.

Il pagamento avverrà su presentazione di distinte fatture elettroniche, richieste anche distinte per ognuna delle sedi o uffici interessati.

L'affidatario si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

La violazione degli obblighi previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010, determina la risoluzione di diritto del contratto.

## **ART. 21**

### **Divieti**

La Comunità della Vallagarina, come detto, fa espresso divieto al soggetto aggiudicatario di sub affidare in tutto o in parte il servizio oggetto del presente capitolato o di cedere in tutto o in parte la convenzione che ne deriva e il credito relativo.

## **ART. 22**

### **Variazioni**

La Comunità della Vallagarina si riserva, in relazione ad eventuali mutamenti in più o in meno delle superfici, la facoltà di variare la consistenza di quelle oggetto del presente affidamento sia in aumento che in diminuzione verso corrispondente variazione del compenso secondo la seguente proporzione:

$$a : b = x : c$$

dove:

a - rappresenta l'importo globale di affidamento;

b - la superficie convenzionale a base di convenzione pari a mq. 3300;

c - la superficie in variazione;

x - il compenso in aumento o diminuzione derivante dalla sopracitata proporzione.

Resta inteso che eventuali variazioni di cui sopra saranno comunicate di volta in volta al soggetto aggiudicatario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, senza necessità di modificare in alcun modo la convenzione, anche se trattasi di allargamento o trasferimento di uffici

o servizi ad altro immobile.

### **ART. 23 Garanzia definitiva**

L'affidatario è obbligato a costituire una garanzia definitiva secondo la disciplina dettata dall'art. 103 del d. lgs. 50/2016 a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento contrattuale, nella misura del 10% dell'importo contrattuale, fatta salva la maggior percentuale richiesta ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e quanto disposto, in materia di riduzione dell'importo della garanzia, dall'art. 93, comma 7 del d.lgs. 50/2016

La garanzia copre anche gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, anche se è prevista l'applicazione di penali; pertanto, resta espressamente inteso che l'amministrazione appaltante ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle medesime penali.

Tale garanzia definitiva verrà restituita ad affidamento regolarmente ultimato.

### **ART. 24 Controlli**

L'Amministrazione si riserva di verificare, a mezzo di proprio personale incaricato, la conformità delle operazioni richieste a quanto previsto dal presente Capitolato.

Il Responsabile del servizio di pulizia può in ogni momento far rilevare, prima oralmente e poi per iscritto, gli inconvenienti che avesse riscontrato sia nelle modalità di esecuzione sia nella finitura dei servizi stessi, e l'Impresa assuntrice è obbligata ad adeguarsi immediatamente alle prescrizioni che venissero impartite al fine della migliore e più rispondente esecuzione del lavoro.

### **ART. 25 Sanzioni**

L'Amministrazione si riserva di esercitare, le seguenti facoltà, fatta salva l'applicazione delle diverse e/o ulteriori possibilità previste dal successivo art. 26 e/o da specifiche disposizioni di legge:

1. nel caso di risoluzione della convenzione, di cui al successivo art. 26, di rifiutare lo svincolo della cauzione con l'applicazione della procedura di cui all'art. 8 - comma 4, della L.P. 19.7.1990 n. 23 e dell'art. 4 del relativo regolamento di attuazione, per ottenere il risarcimento della maggiore spesa che l'Amministrazione dovrà sostenere per fare eseguire da altri il servizio;
2. di irrogare le seguenti penalità, previo contraddittorio fra le parti con lettera raccomandata:
  - a) qualora non vengano rimossi entro i termini indicati nella diffida gli inadempimenti contestati per iscritto dall'Amministrazione; l'entità della penalità sarà proporzionale alla gravità dell'inadempimento, fino ad un massimo del 30% del corrispettivo mensile; l'ammontare della penalità sarà addebitato sui crediti dell'Impresa dipendente dalla convenzione d'affidamento, in subordine, sulla cauzione definitiva; nel caso di recidiva si potrà applicare quanto previsto al successivo art. 26;
  - b) nel caso di inadempimenti, successivi ad una prima diffida, relativi a singole prestazioni di cui all'art. 4 del presente Capitolato; nella fattispecie l'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare ad altre imprese l'esecuzione delle prestazioni contestate nei confronti dell'Impresa aggiudicataria, ai sensi dell'art. 27 - comma 4, della L.P. 19.7.1990 n. 23, nonché di rivalersi su quest'ultima per il rimborso della relativa spesa; in tal caso a carico del contraente sarà applicata una trattenuta pari al danno subito dall'Amministrazione;
  - c) qualora non vengano fornite entro i termini fissati le documentazioni e le certificazioni richieste dall'Amministrazione; l'entità e le modalità sono le medesime di cui sub. a).

### **ART. 26 Risoluzione e Recesso**

L'Amministrazione può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall'art 109 del D.lgs. 50/2016. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo Posta Elettronica Certificata, che dovrà pervenire all'affidatario almeno venti giorni prima del recesso.

È causa di risoluzione:

- l'accertamento in capo all'affidatario di una delle cause interdittive di cui all'art. 67 ovvero dell'art. 84, comma 4 del D.lgs. 159/2011;

- il mancato utilizzo nelle transazioni derivanti dal presente contratto del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali l'amministrazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'affidatario.

L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di risolvere unilateralmente la convenzione d'affidamento, ex art. 1453 C.C. e ai sensi dell'art. 27 della L.P. 19.7.1990 n. 23, nel caso di grave inadempimento, qualora:

- accerti che il soggetto aggiudicatario non esegua il servizio ordinario conformemente alle prescrizioni di cui agli artt. 2 e 3 del presente Capitolato, e lo stesso sia stato contestato all'Impresa, con l'applicazione della relativa penale, di cui al precedente art. 25, per più di due volte;
- accerti che il soggetto aggiudicatario non esegua il servizio periodico conformemente alle prescrizioni di cui all'art. 4 del presente Capitolato e lo stesso sia stato contestato all'Impresa, con l'applicazione della penalità e/o della procedura di cui al precedente art. 25, per più di due volte;
- in caso di cessione, di cessazione dell'attività, di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario;
- accerti il mancato rispetto del segreto d'ufficio e di riservatezza su documenti, fatti e/o dati concernenti l'organizzazione e l'andamento dell'Amministrazione, nonché il mancato obbligo di custodia delle chiavi degli Uffici Amministrativi.

Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, l'affidatario, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali l'Amministrazione dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale.

Trovano applicazione per la risoluzione ed il recesso del contratto le disposizioni previste dagli articoli 108 e 109 del D.Lgs. 50/2016.

## **ART. 27**

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Capitolato, le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge in materia con particolare riferimento all'art. 1667 C.C. ed alle consuetudini locali.

## **ART. 28**

### **Verifiche**

Al fine di verificare la corretta esecuzione del servizio con riguardo anche all'idoneità dei materiali di pulizia usati, qualora richiesto, il soggetto aggiudicatario, con personale specializzato, si impegna a verificare in contraddittorio con la Comunità la carica batterica e bioluminometrica delle superfici.

## **ART. 29**

### **Progetto di inserimento lavorativo**

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dalla L. 8.11.1991 n. 381, e in particolare degli artt. 4 e 5, il soggetto aggiudicatario è impegnato a dare completa attuazione al progetto di inserimento lavorativo concordato con il Servizio Socio Assistenziale della Comunità della Vallagarina.

Ogni qualvolta si rendesse necessario, e comunque almeno ogni sei mesi, il soggetto aggiudicatario dovrà riferire per iscritto al Servizio Sociale riguardo allo stato di attuazione del progetto di inserimento lavorativo.

## **ART. 30**

### **Definizione delle controversie**

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'amministrazione appaltante e l'affidatario, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Rovereto.

È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

## **ART. 31**

### **Segreto d'ufficio e Trattamento dei dati personali**

L'affidatario ed il suo personale devono mantenere il segreto d'ufficio e la riservatezza su tutti i fatti o dati concernenti l'organizzazione e l'andamento dei reparti e dell'Amministrazione, nonché i fatti o notizie riguardanti direttamente gli utenti e il personale.

È fatto d'obbligo all'affidatario e al personale impiegato il rispetto assoluto della normativa di cui al Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati). La violazione di tali obblighi costituisce infrazione grave agli effetti contrattuali ed è suscettibile di sanzione (penale).

In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è la Comunità della Vallagarina. Non ravisandosi per il presente affidamento i presupposti di cui all'art. 28 del regolamento medesimo, l'affidatario non è nominato Responsabile del trattamento dei dati.

## **ART. 32**

### **Spese contrattuali**

Tutte le spese inerenti e conseguenti la convenzione d'affidamento e qualsiasi spesa fiscale anche susseguente sono a carico del soggetto aggiudicatario.

## **ART. 33**

### **Disposizioni anticorruzione**

L'affidatario si impegna a conformare il proprio comportamento alle disposizioni del Codice di comportamento dell'Amministrazione nonché alle disposizioni della normativa sull'anticorruzione. Si impegna inoltre a far rispettare le suddette regole al proprio personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali. La violazione rappresenterà grave inadempimento contrattuale.

Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della L.190/2012 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") e visibile sul sito istituzionale della Amministrazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

## **ART. 34**

### **Norma di chiusura**

L'affidatario, avendo partecipato alla procedura per l'affidamento del servizio, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

L'affidatario si considera, all'atto dell'assunzione dei servizi, a perfetta conoscenza dei luoghi su cui dovranno espletarsi i servizi oggetto del presente Capitolato. La Comunità della Vallagarina notificherà all'affidatario tutte le delibere, ordinanze ed altri provvedimenti che comportino variazioni di tale situazione iniziale.

**TABELLA A) allegata al Capitolato speciale d'appalto per l'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOTTO SOGLIA COMUNITARIA DI: PULIZIA DELLE SEDI DELLA COMUNITA' DELLA VALLAGARINA**

**IMPRESA APPALTATRICE:** VALES S.c.s.

**ELENCO DEL PERSONALE IMPIEGATO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI IN APPALTO PER LA COMUNITA' DELLA VALLAGARINA**

**CCNL applicato:** eventuale contratto integrativo provinciale applicato: Cooperative sociali e Multiservizi

Situazione al 03 gennaio 2020

N.B. la formazione annuale è stata esposta su base settimanale